



26 settembre 2011 (RM 1362/2011)

MM 9/2011 concernente la fissazione del moltiplicatore d'imposta comunale per l'anno 2011

Indice

1	Breve retrospettiva	2
2	Moltiplicatore d'imposta	2
2.1	Retrospettiva	2
2.2	Determinazione del moltiplicatore d'imposta per l'anno 2011	3
2.3	Evoluzione dei moltiplicatori d'imposta indicati a piano finanziario per gli anni 2010-2014	4
3	Conclusioni	4
3.1	Aspetti procedurali e formali	4
3.2	Attribuzione MM	4
3.3	Proposta di decisione	5
4	Abbreviazioni	5
5	DL urgente sulla fissazione del moltiplicatore d'imposta comunale.....	6

Signori Consiglieri comunali

Vi sottoponiamo per esame e giudizio la fissazione del moltiplicatore d'imposta comunale per l'anno 2011.

1 Breve retrospettiva¹

A seguito della decisione del CdS n. 2758 che verteva sul rigetto del ricorso in merito alla fissazione inerente il moltiplicatore d'imposta a cura del Municipio di Losone, il TRAM ha ravvisato che la delega prevista dall'art. 162 LOC lasciava all'Esecutivo in questione un margine di apprezzamento troppo esteso nella determinazione dei fattori di calcolo dell'imposta comunale. Questo fatto pertanto risultava essere incompatibile con i principi dell'imposizione in materia fiscale sanciti dall'art. 127 Cost ed in particolare con il principio di legalità.

Alla luce di questa nuova situazione, il Consiglio di Stato ha sottoposto il 31 marzo 2011 ai Comuni ticinesi in breve consultazione una proposta di modifica della LOC. Il Governo cantonale non disponendo dei tempi necessari per effettuare la modifica della LOC, si è avvalso della clausola d'urgenza prevista dagli art. 43 Cost. cant. e 83 LGC/CdS perché il moltiplicatore d'imposta per l'anno 2011 deve per principio essere fissato con decisione definitiva cresciuta in giudicato entro il 31 dicembre, pena la violazione del divieto di retroattività.

2 Moltiplicatore d'imposta

Come indicato nel capitolo 1 **Breve retrospettiva**, il Cantone Ticino ha adottato il Decreto legislativo urgente sulla fissazione del moltiplicatore d'imposta (RL 2.1.1.2.1), entrato in vigore lo scorso 28 giugno 2011.

Questa base legale, all'art. 2, definisce che il moltiplicatore d'imposta è la percentuale di prelievo per l'imposta comunale, applicata al gettito di imposta cantonale base del Comune.

I criteri di fissazione, l'organo legislativo, tiene conto del principio dell'equilibrio finanziario sancito dall'art. 151 cpv 1 LOC, in particolare le regole per il capitale proprio degli art. 169 cpv 2 e 158 cpv 5 LOC.

2.1 Retrospettiva

Per gli anni illustrati nello specchietto sottostante i moltiplicatori aritmetici estrapolati dai dati consuntivati, sono stati i seguenti.

¹ <http://www.ti.ch/CAN/SegGC/comunicazioni/GC/odg-mes/6498.htm>

	2008	2009	2010
<i>spese di gestione corrente</i>	5'111'527	5'279'399	5'455'146
<i>ricavi di gestione corrente</i>	4'987'393	5'808'874	5'311'675
risultato d'esercizio	-124'134	529'475	-143'472
<i>PF</i>	1'632'000	1'534'500	1'475'000
<i>PG</i>	500'000	307'500	461'500
<i>imposta personale</i>	166'000	161'000	155'000
<i>imposta immobiliare</i>	18'000	17'000	15'500
totale gettito d'imposta consuntivato	2'316'000	2'020'000	2'107'000
fabbisogno netto	2'440'134	1'490'525	2'250'472
moltiplicatore aritmetico %	105.8	71.3	107.4

Vi rimandiamo ai rispettivi messaggi di consuntivo, che spiegano i motivi di queste oscillazioni di moltiplicatore.

2.2 Determinazione del moltiplicatore d'imposta per l'anno 2011

Secondo i dati di preventivo per l'anno 2011, scaturisce il seguente moltiplicatore aritmetico:

	2011		
<i>spese di gestione corrente</i>	5'553'450		
<i>ricavi di gestione corrente</i>	4'893'550		
risultato d'esercizio	-659'900		
<i>PF</i>	1'636'500		
<i>PG</i>	725'750		
<i>imposta personale</i>	162'550		
<i>imposta immobiliare</i>	17'950		
totale gettito accertato anno 2007	2'542'750		
fabbisogno netto	3'202'650		
moltiplicatore aritmetico %	127.9		

Le disposizioni legali stabiliscono una serie di principi, ai quali ci si deve attenere per la determinazione del moltiplicatore. Questi canoni sono stati elencati all'inizio di questo capitolo.

Essendo comunque il Comune di Lavertezzo al beneficio dell'art. 22 LPi, tali prescrizioni si attenuerebbero, perché il disavanzo sarebbe coperto dal Cantone, così da portare il moltiplicatore aritmetico al 100 %.

A titolo informativo se non avessimo la possibilità di accedere all'art. 22 LPi, si dovrebbe computare nel fabbisogno netto pure l'ammortamento dell'eccedenza passiva, perché non disponiamo di un capitale proprio che lo possa assorbire.

La stessa, al 31.12.2010, ammontava a CHF 1'433'433.67 e dovrebbe essere azzerata nel corso di un quadriennio. Questo comporterebbe un aumento di spesa annua CHF 358'358.40, con un moltiplicatore aritmetico pari al 143.10 %.

2.3 Evoluzione dei moltiplicatori d'imposta indicati a piano finanziario per gli anni 2010-2014

Secondo il MM 11/2010 concernente il piano finanziario 2010-2014, l'evoluzione dei moltiplicatori d'imposta evidenziati a pag. 38 della Variante Base, abbiamo lo scenario seguente:

<i>consuntivo 2008</i>	<i>consuntivo 2009</i>	<i>preventivo 2010</i>	<i>piano finanziario 2011</i>	<i>piano finanziario 2012</i>	<i>piano finanziario 2013</i>	<i>piano finanziario 2014</i>
105.8	77.6	117.2	114.6	117.1	119.5	118.8

Da ciò si può concludere che la proposta contenuta nel dispositivo di risoluzione è giustificata.

3 Conclusioni

3.1 Aspetti procedurali e formali

Quoziente di voto: per l'approvazione della fissazione inerente il moltiplicatore comunale d'imposta è sufficiente la maggioranza semplice, ritenuto che i voti affermativi devono raggiungere almeno un terzo (7) dei membri del Consiglio comunale (art. 61 cpv 1 LOC).

Collisione di interesse: nessun consigliere si trova in una situazione di collisione di interesse (art. 32, 64 e 83 LOC).

Referendum facoltativo: la decisione del Consiglio comunale non sottostà al referendum facoltativo (art. 75 LOC).

3.2 Attribuzione MM

Richiamato l'art. 2 cpv 2 DL urgente sulla fissazione del moltiplicatore d'imposta comunale, è attribuito alla

Commissione della gestione

l'esame del seguente MM.

Si invita a voler esaminare ed allestire, per iscritto, il rapporto commissionale, il quale dovrà essere depositato, presso la Cancelleria comunale, **almeno sette giorni prima della seduta del Consiglio comunale** (art. 71 LOC).

La domanda per l'ottenimento della documentazione o della presenza del Capo dicastero ci dovrà pervenire in forma scritta **almeno 7 giorni prima della data dei lavori commissionali**.

3.3 Proposta di decisione


Visto quanto sopra esposto, richiamato l'art. 3 cpv 3 DL urgente sulla fissazione del moltiplicatore d'imposta comunale, vi invitiamo a voler approvare:

1. il moltiplicatore politico d'imposta comunale per l'anno 2011 del 100 % dell'imposta cantonale.

PER IL MUNICIPIO DI LAVERTEZZO

Il Sindaco:

Il Segretario:



R. Bacciarini



D. Gianella

4 Abbreviazioni

art.	articolo/articoli.
Cost	Costituzione federale.
CdS	Consiglio di Stato.
Cfr./cfr.	confronta.
CHF	franchi svizzeri.
cpv	capoverso.
LGC/CdS	Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato.
let.	lettera.
n.	numero.
LOC	Legge organica comunale.
MM	messaggio municipale.
RL	Raccolta delle leggi della Repubblica e Cantone del Ticino.
TRAM	Tribunale cantonale amministrativo.

5 DL urgente sulla fissazione del moltiplicatore d'imposta comunale

2.1.1.2.1

Decreto legislativo urgente sulla fissazione del moltiplicatore d'imposta comunale

(del 21 giugno 2011)

IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

- visto il messaggio 25 maggio 2011 n. 6498 del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto 8 giugno 2011 n. 6498R della Commissione della legislazione,

decreta:

Scopo	Art. 1 Il presente decreto legislativo definisce le competenze e i criteri per la fissazione del moltiplicatore d'imposta comunale.
Definizione e competenze	Art. 2 ¹ Il moltiplicatore d'imposta è la percentuale di prelievo per l'imposta comunale, applicata al gettito di imposta cantonale base del Comune. ² L'Assemblea comunale o il Consiglio comunale, su proposta del Municipio, stabiliscono il moltiplicatore di imposta al più tardi entro il 31 ottobre. ³ Essi possono decidere una modifica della proposta municipale secondo il cpv. 2 solo se la modifica è stata valutata dalla Commissione della gestione. ⁴ Il moltiplicatore d'imposta non può in ogni caso essere oggetto di mozione. ⁵ La decisione di fissazione del moltiplicatore è immediatamente esecutiva. ⁶ Se il moltiplicatore non è stabilito in tempo utile fa stato il moltiplicatore dell'anno precedente; è riservato l'art. 3.
Criteri di fissazione del moltiplicatore e intervento del Consiglio di Stato	Art. 3 ¹ Nella fissazione del moltiplicatore, l'Assemblea comunale o il Consiglio comunale tengono conto del principio dell'equilibrio finanziario secondo l'art. 151 cpv. 1, in particolare delle regole per il capitale proprio degli art. 169 cpv. 2 e 158 cpv. 5. ² In casi eccezionali, il Consiglio di Stato può modificare d'ufficio il moltiplicatore se il medesimo è di grave pregiudizio per gli interessi finanziari del Comune, in particolare quando non sono più rispettate le condizioni dell'art. 158 cpv. 5.
Sospensione di articoli della Legge organica comunale del 10 marzo 1987	Art. 4 Con l'entrata in vigore del presente decreto legislativo sono sospesi l'art. 162 LOC e l'art. 110 cpv. 1 lett. a LOC per quanto riferita alla competenza municipale di fissare il moltiplicatore d'imposta.
Entrata in vigore	Art. 5 ¹ Il presente decreto legislativo, giudicato di natura urgente, viene pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore. ¹⁾ ² Esso perde la sua validità dopo un anno dalla sua entrata in vigore e non può essere rinnovato in via d'urgenza.

Publicato nel BU 2011, 350.

¹⁾ Entrata in vigore: 28 giugno 2011 - BU 2011, 350.